



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

119^a seduta: martedì 18 febbraio 2020

Presidenza del presidente MORONESE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge Salva-Mare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 9
* ARRIGONI (L-SP-PSd'Az)	8
LA MURA (M5S), relatrice	3, 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice La Mura.

LA MURA, *relatrice*. Signor Presidente, finalmente il disegno di legge in titolo approda all'esame in Commissione. Lo attendevamo da tempo.

Ho predisposto una relazione completa che non leggerò integralmente; mi limiterò ad un inquadramento della questione. Non leggerò, ad esempio, l'introduzione che riguarda le direttive europee sulle quali si basa il disegno di legge al nostro esame.

L'Atto Senato n. 1571 (cosiddetta legge SalvaMare) reca «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare».

In attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino.

I prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, abbandonati in mare, mettono a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

Le direttive da un lato introducono restrizioni al consumo e alla immissione in commercio dei prodotti di plastica, dall'altro impongono agli Stati di predisporre impianti portuali di raccolta adeguati per i rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare che vengano dispersi nell'ambiente ma-

rino e consentirne l'avvio al recupero e al riciclaggio. È questo il contesto normativo europeo nel quale si colloca il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera e invero, all'esito del dibattito parlamentare, in tale sede risulta profondamente modificato. La proposta originaria era organizzata in sette articoli; il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare si compone, invece, di quattordici articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e reca talune definizioni utili a perimetrarne l'ambito applicativo.

In particolare, la norma precisa che la legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, alla promozione dell'economia circolare e alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Tali finalità, originariamente indicate solo nella relazione al disegno di legge, sono state inserite nel testo normativo alla Camera.

Inoltre, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni, tra cui quelle di «rifiuti accidentalmente pescati» e di «rifiuti volontariamente pescati», che in sede di esame alla Camera sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.

L'articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera.

In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all'impianto portuale di raccolta.

La norma, recependo alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni alla Camera, considera invero anche le ipotesi di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nelle competenze territoriali di un'Autorità di sistema portuale e di approdo in un piccolo porto non commerciale caratterizzato da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'articolo 2 prevede che i Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Quanto poi all'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, la norma statuisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

La norma, inoltre, modifica l'articolo 184, comma 2, del codice dell'ambiente e in particolare inserisce tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si prevede poi che il conferimento all'impianto portuale di raccolta sia gratuito e che i costi di gestione di tali impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La disciplina dei criteri e delle modalità di definizione di tale specifica componente è affidata all'ARERA.

Si precisa che la componente *de qua* sia indicata negli avvisi di pagamento distintamente da altre voci.

Infine, l'articolo 2 rinvia ad un decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione delle misure premiali in favore del comandante del peschereccio, con il vincolo per l'Esecutivo di stabilire misure che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

L'articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La norma detta la disciplina applicabile alle predette iniziative nelle more dell'adozione del decreto.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente.

In sede di esame alla Camera si è precisato che l'adozione del predetto decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.

L'articolo 5 reca norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate ed è stato introdotto alla Camera. Esso distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, disciplinate ai commi 1 e 2, e prodotti costituiti, invece, di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia, disciplinati al comma 3.

La norma rimette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri e delle modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei materiali sopra elencati, tenendo conto delle norme tecniche, qualora adottate dall'ISPRA.

L'articolo 6, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere

dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali. Anche tale norma è stata introdotta alla Camera.

L'articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, che ha approvato il Programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 14 «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile».

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e in particolare del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto di tali attività nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2019.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 171 del 2005 «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», che istituisce la cosiddetta Giornata del mare. In particolare, il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che «in occasione della giornata (del mare) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare» e, per effetto della modifica normativa, a tale comma si aggiunge «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

L'articolo 10, modificato alla Camera, prevede l'attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, ovvero utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina di procedure, modalità e condizioni di attribuzione del predetto riconoscimento anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica.

L'articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione ed è stato introdotto alla Camera. Il comma 1 stabilisce che gli impianti di desaliniz-

zazione maggiormente impattanti devono essere sottoposti a VIA, e, nel modificare l'allegato II alla parte II del codice dell'ambiente, inserisce i predetti impianti nell'ambito dei progetti di competenza statale. Il comma 2 chiarisce che agli scarichi dei predetti impianti si applica la disciplina contenuta nel codice dell'ambiente relativa agli scarichi. Inoltre, si rinvia ad un decreto per la determinazione di criteri specifici per tale tipologia di scarichi, ad integrazione dei criteri contenuti nell'allegato 5 alla parte III del citato Codice. Il comma 3 precisa le ipotesi in cui è possibile utilizzare gli impianti in questione per la produzione di acqua per il consumo umano; si tratta di diverse ipotesi, su cui però non mi soffermo. Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione dei criteri di indirizzo nazionale sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla VIA. Il comma 5 esclude dal campo di applicazione della norma gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12, introdotto dalla Camera, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione del decreto Salva mare, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. I commi 2 e 3 si occupano della composizione del predetto organismo e il comma 4 precisa che ai componenti non spettano compensi, indennità e simili.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il Ministro dell'ambiente presenta una relazione alle Camere sull'attuazione del «SalvaMare».

L'articolo 14 statuisce che «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Il disegno di legge n. 674 apporta a sua volta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni.

Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 256 del codice, rubricato «attività di gestione di rifiuti non autorizzata». In particolare, si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 256 citato, e, per effetto di tale modifica, si esclude la configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca e cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca.

L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto. La norma aggiunge due commi all'articolo 199 del codice dell'ambiente, la cui rubrica recita «Piani regionali». Il nuovo comma 12-bis prevede che i rifiuti rinvenuti in mare devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto e che i

Comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in mare. Il nuovo comma 12-ter statuisce che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Senatrice La Mura, volevo chiederle se, in qualità di relatrice, ritiene opportuno un ciclo di audizioni.

LA MURA, *relatrice*. Signor Presidente, alla Camera è stato fatto un lavoro molto importante e approfondito, con lo svolgimento di numerose e interessanti audizioni. Invito pertanto i colleghi a seguire e studiare ciò che è stato fatto in tale sede. Ci sarà un ciclo di audizioni, ma davvero il minimo indispensabile, laddove ci fossero delle criticità.

PRESIDENTE. Chiedo anzitutto la cortesia agli Uffici di recuperare il materiale che è stato consegnato alla Camera attraverso le audizioni svolte e farlo pervenire a tutti i componenti della Commissione. Inviterei poi, come ha detto la relatrice, a far pervenire alla Commissione le richieste di audizioni relativamente solo ai punti che ritenete critici. Ci sarà quindi la possibilità di fare delle audizioni, ma considerato il grande lavoro, anche abbastanza condiviso su alcuni punti, effettuato alla Camera, è inutile fare dei doppioni di audizioni su questioni che sono state già condivise e approfondite. Limitate pertanto le richieste, perché chiederò alla relatrice di poter contenere il numero delle audizioni.

Fisserei il termine per far pervenire eventuali richieste di audizioni per domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 20, così che, ove si ritenesse di poter iniziare la settimana prossima, gli eventuali auditi potranno essere convocati.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, premesso che lei, chiedendo alla collega La Mura se è previsto un ciclo di audizioni, ha anticipato il mio intervento in rappresentanza del Gruppo Lega, vorrei sapere, poiché la collega La Mura dice di effettuare un ciclo di audizioni al minimo indispensabile, chi è che giudica che quei due o tre soggetti che magari la Presidenza vuole invitare siano assolutamente indispensabili rispetto ad altri.

Come ha detto lei poc'anzi, Presidente, chiederei di recuperare tutti i documenti che sono stati lasciati dai soggetti auditi alla Camera, di trasmetterceli e consentirci di prenderne visione, onde evitare di fare segna-

lazioni che possano rappresentare un doppione. Però, Presidente, il disegno di legge è stato trasmesso nel mese di ottobre dalla Camera dei deputati, quattro mesi fa; non capisco ora l'urgenza di partire con il ciclo di audizioni già la prossima settimana, prendiamoci qualche giorno per fare delle richieste mirate dei soggetti da audire. Chiediamo qualche giorno in più, Presidente; ci dia una settimana di tempo, o quanto meno qualche giorno dopo la ricezione delle relazioni acquisite dalla Camera.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che i quattro mesi di ritardo sono stati causati dall'interruzione dei lavori dovuta all'esame della legge di bilancio, dunque nel mese di gennaio abbiamo cominciato con un po' di ritardo. Diamo comunque la nostra disponibilità a venire incontro alla richiesta del senatore Arrigoni di avere qualche giorno in più per predisporre la lista delle richieste di audizione. Pensavo che la volontà di trattare questo argomento già la prossima settimana fosse comune.

Dunque, diamo tempo fino a lunedì prossimo per far pervenire alla Presidenza i nominativi per le audizioni e slittiamo l'organizzazione dei nostri lavori di una settimana. Ovviamente, nel frattempo, vi farò pervenire i documenti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

